

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007

Art. 1 Legge 27.12.2006, n. 296, in Gazzetta Ufficiale 27.12.2006, n. 299, S.O. n. 244

Imposte dirette e Irap

Detrazioni e deduzioni Irpef, scaglioni e aliquote d'imposta	p. 3
Contributo di solidarietà	p. 3
Studi di settore	p. 3
Deduzioni e detrazioni per spese sanitarie (scontrino parlante)	p. 4
Comunicazione preventiva per compensazioni superiori a 10.000 €	p. 4
Ritenute su compensi dovuti dal condominio all'appaltatore	p. 4
Riporto delle perdite	p. 4
Società di comodo	p. 4
Scioglimento o trasformazione agevolata società di comodo	p. 5
Addizionale comunale Irpef	p. 5
Operazioni di fusione, scissione e conferimento	p. 6
Deduzioni Irap - cuneo fiscale	p. 6
Cessioni immobiliari a persone fisiche	p. 6
Oneri detraibili per affitti universitari fuori sede	p. 7
Detrazione 19% per iscrizione dei ragazzi ad impianti sportivi	p. 7
Oneri detraibili per assistenza a persone non autosufficienti	p. 7
Fringe benefit per autovetture aziendali	p. 7
Immobili dei professionisti e redditi di lavoro autonomo	p. 7
Detrazione d'imposta per riqualificazione energetica degli immobili	p. 7
Detrazione 36% per recupero patrimonio edilizio	p. 8
Detrazione per frequenza di asili nido	p. 8
Deduzione costi telefono fisso e cellulari all'80%	p. 8
Deducibilità del TFR non trattenuto in azienda	p. 8
Imposte sui redditi per società agricole	p. 9

IVA

Giochi e scommesse	p. 9
Reverse charge	p. 9
Detrazione IVA per alimenti e bevande in convegni e congressi	p. 9
Trasmissione telematica dei corrispettivi	p. 9
Numero di Partita IVA per elenco clienti-fornitori	p. 9

Accertamento

Registrazione atti delle agenzie immobiliari	p. 9
Indicazione del mediatore negli atti immobiliari	p. 10
Dati doganali, regioni ed enti locali	p. 10
Esiti delle liquidazioni delle dichiarazioni	p. 10
Coniuge beneficiario dell'assegno periodico in dichiarazione	p. 10
Rimborso di spese sanitarie	p. 10
Riscossione dei compensi dei professionisti	p. 10
Incrocio fra dati immobiliari e tassa rifiuti	p. 10
Valore normale dei fabbricati	p. 10
5 per mille	p. 11

Imposte e tasse diverse

Successioni e donazioni	p. 11
Modalità di pagamento dell'imposta di bollo	p. 11
Apparecchi da intrattenimento	p. 11
ICI in dichiarazione dei redditi	p. 11
Imposta comunale di "Scopo"	p. 12
Aliquote ICI	p. 12
Tributi locali	p. 12

Disciplina ICI	p. 13
Tassa rifiuti	p. 13
Imposta sulla pubblicità	p. 13
Imposta sui premi assicurativi e tasse di circolazione	p. 13
Aggiornamento banca dati catastale	p. 13

Agricoltura

Aliquota Irap in agricoltura	p. 13
Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali in agricoltura	p. 14

Diritto del lavoro

Assegni familiari	p. 14
Obbligo scolastico e inizio dell'attività lavorativa	p. 14
Aumento aliquote Inps	p. 14
Contributi apprendisti	p. 14
Malattia e maternità per parasubordinati	p. 14
Responsabilità del committente e dall'appaltatore	p. 15
Patto di solidarietà tra generazioni	p. 15
Lotta al sommerso e banca dati telematica	p. 15
Individuazione degli indici di congruità contributiva	p. 15
Benefici e Durc	p. 15
Aumento delle sanzioni in materia di lavoro	p. 15
Comunicazione di assunzione e di variazione	p. 15
Regolarizzazione del lavoro nero	p. 16
Stabilizzazione dei lavoratori a progetto	p. 17

Agevolazioni

Contributo per la rottamazione di autoveicoli	p. 17
Contributo per la sostituzione di autoveicoli	p. 18
Contributo per la sostituzione di autocarri	p. 18
Contributo per l'acquisto di autocarri o autovetture nuovi a gas metano o Gpl	p. 18
Procedura per usufruire delle agevolazioni sui veicoli	p. 18
Contributo per la sostituzione di motocicli	p. 18
Tasse automobilistiche	p. 19
Investimenti in aree svantaggiate	p. 19
Credito d'imposta per certificazione di imprese agricole	p. 19
Agevolazioni per l'acquisto di personal computer	p. 20
Certificazione energetica per immobili	p. 20
Incentivi per sostituzione di frigoriferi	p. 20
Interventi di efficienza energetica nelle imprese	p. 20
Bonus per acquisto di televisori digitali	p. 20
Detrazione per acquisto di motori elettrici e variatori di velocità	p. 20
Agevolazioni all'autotrasporto	p. 21

Varie

Ticket	p. 21
Marchi	p. 21

Pubblica amministrazione

Revisore unico nei comuni fino a 15.000 abitanti	p. 21
Amministratori pubblici	p. 21

Imposte dirette e Irap

DETRAZIONI E DEDUZIONI IRPEF, SCAGLIONI E ALIQUOTE D'IMPOSTA cc. 6-7

— Si passa dal sistema delle deduzioni d'imposta (no-tax -area e no-familiare) a quello delle detrazioni dall'Irpef lorda.

— L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote:

Scaglioni di reddito.....	Aliquote
fino a € 15.000	23%
oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%
oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%
oltre € 55.000 e fino a € 75.000	41%
oltre € 75.000	43%

— Se alla formazione del reddito concorrono solo redditi di pensione non superiori a 7.500 €, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 € e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

— Dall'imposta lorda si detraggono i nuovi importi per **carichi di famiglia**.

— Le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili.

— Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Le detrazioni per figli a carico spettano al 50% o per intero ad uno solo dei coniugi.

— Sono reintrodotte le detrazioni per alcune categorie di reddito, come lavoro dipendente e assimilati, pensione, lavoro autonomo anche occasionale, impresa anche occasionale, tra loro non cumulabili, che spettano in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ c. 8

È abrogato il contributo di solidarietà (4%) dovuto dai contribuenti con redditi superiori a 100.000 € creato dalla LF x il 2005.

STUDI DI SETTORE cc. 13-27

— Con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006 si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

— Dal 1.1.2007 gli accertamenti basati sugli studi di settore non si applicano nei confronti dei contribuenti:

a) che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di €;

b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. *Gli studi si applicano comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività (anche per il 2006), da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;*

c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

— Dal 1.1.2007 le rettifiche sulla base di presunzioni semplici non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 €, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni per omessa o infedele compilazione dei dati per gli studi di settore.

— Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di **ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare**. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore. Per le società di capitali soggette ad Ires, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 28.02.2007, sono approvati gli indicatori, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori.

— Le sanzioni sono elevate del 10% in caso d'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché in caso d'indicazione di cause d'esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. Tale disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa o di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato, oppure, ai fini IVA, se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata.

DEDUZIONI E DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE (SCONTRINO PARLANTE) cc. 28-29

— A decorrere dal 1.07.2007, ai fini della deduzione o della detrazione, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

— Fino al 31.12.2007 in caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER COMPENSAZIONI SUPERIORI A 10.000 € cc. 30-32

— Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni, i titolari di partita IVA, entro il **5° giorno precedente** quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a **10.000 €**, comunicano all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e il tipo di crediti oggetto della compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il **3° giorno successivo** alla comunicazione, vale come silenzio assenso.

— Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni. Con tale provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.

RITENUTE SU COMPENSI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL'APPALTATORE c. 43

— Il condominio, quale sostituto di imposta, opera all'atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

— La ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come attività commerciali non esercitate abitualmente.

RIPORTO DELLE PERDITE cc. 72 e 73

— Per i soggetti (tipo le cooperative) che godono di un regime d'esenzione totale o parziale del reddito, la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionale alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.

— Per i soggetti che fruiscono di un regime d'esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

— Le disposizioni si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal 2007.

SOCIETÀ DI COMODO cc. 109-110 e 326

— La disciplina delle società di comodo è stata ulteriormente modificata prevedendo:

a. l'abrogazione dal testo legislativo della possibilità di fornire la prova contraria;

b. l'inserimento, fra i beni cui si applicano i coefficienti di ricavo e reddito, degli strumenti finanziari simili alle azioni, delle obbligazioni e altri titoli di serie o di massa e delle quote di partecipazione nelle società di persone, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

c. la riduzione dei coefficienti di ricavo dal 6% al 5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e dal 6% al 4% per gli immobili a destinazione abitativa (da A/1 a A/9) acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti; per questi ultimi immobili a destinazione abitativa la percentuale di redditività è ridotta dal 4,75% al 3%;

d. l'inserimento fra i soggetti esclusi dalla disciplina sulle società di comodo delle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché delle stesse società ed enti quotati e delle società da essi controllate, anche indirettamente; e. la possibilità di chiedere, tramite interpello, la disapplicazione delle norme sulle società di comodo anche in presenza di oggettive situazioni, anche di carattere non straordinario.

— Le disposizioni, lett. b), c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2006, se più favorevoli ai contribuenti.

— Anche ai fini Irap, per le società e per gli enti non operativi si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato applicando le percentuali di redditività previste, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo o non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

SCIOGLIMENTO O TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETÀ DI COMODO cc. 111-118

— Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4.07.2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel 1° periodo di imposta e che, entro il 31.05.2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese, a norma degli artt. 2312 e 2495 del codice civile, entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina agevolativa a condizione che tutti i soci siano **persone fisiche** e che risultino **iscritti nel libro dei soci**, ove previsto, alla data del 1.1.2007 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.11.2006.

— Sul reddito d'impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'**imposta sostitutiva** dell'Ires e dell'Irap nella misura del **25%**; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10% e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

— Ai fini della qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui sopra da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

— Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di comodo successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dai moltiplicatori catastali.

— L'applicazione della disciplina agevolativa deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni sulle società di comodo.

— Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell' 1% e non sono considerate cessioni agli effetti IVA. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori catastali, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri si applicano le disposizioni concernenti l'imposta di registro riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

— Entro 30 giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura Docfa.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF cc. 142-144

— I Comuni, con apposito regolamento, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale Irpef con delibera da pubblicare nel sito informatico appositamente costituito. L'efficacia della delibera decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito web. La variazione dell'aliquota dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

— L'addizionale è dovuta alla Provincia e Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 01.01 dell'anno cui si riferisce l'addizionale, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'**acconto** è stabilito nella misura del **30%** dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Per la determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15.02 del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

— Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di **9 rate mensili**, effettuate a partire dal mese di **marzo**. Il **saldo** dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di **11 rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Cud).

— A decorrere dall'anno d'imposta **2007**, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai **Comuni** di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità attuative.

OPERAZIONI DI FUSIONE, SCISSIONE E CONFERIMENTO cc. 242-249

— Per le società soggette ad Ires che risultano da operazioni di aggregazione aziendale attraverso fusione o scissione effettuate nel **2007 e 2008**, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di **5 milioni di €**.

— Le disposizioni si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno **2 anni**. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

— Le disposizioni si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei 2 anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.

— L'applicazione delle disposizioni è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'**istanza preventiva** al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti.

— Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

— La società risultante dall'aggregazione che nei primi 4 periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi di tali disposizioni, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura cui l'art. 37-bis, c. 8 DPR 600/73 (istanza per la disapplicazione di norme antielusive).

— Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l'Irap e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

DEDUZIONI IRAP - CUNEO FISCALE cc. 266-270

— Sono ammessi in deduzione dalla base imponibile Irap:

1. i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli **infortuni sul lavoro**;

2. per i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche:

- **5.000 €**, su base annua, per ogni lavoratore **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo di imposta (**10.000 €**, se il lavoratore dipendente a tempo indeterminato è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Tale deduzione può essere fruita nel rispetto dei limiti "de minimis";

- i **contributi assistenziali e previdenziali** relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

3. le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro;

4. per i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, i costi sostenuti per il **personale addetto alla ricerca e sviluppo**.

— Per i soggetti con componenti positive che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a € 400.000, è confermata la deduzione dalla base imponibile pari a € 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5, da ragguagliare su base annuale.

— Le deduzioni sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale. Per gli enti non commerciali, le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base ad apposito rapporto.

— Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle deduzioni di € 5.000 o 10.000 e dei contributi previdenziali è alternativa alla fruizione delle altre disposizioni.

— Le nuove deduzioni di € 5.000 (o 10.000 €) e relativamente ai contributi previdenziali dei lavoratori a tempo indeterminato spettano, **subordinatamente all'autorizzazione delle autorità europee**, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

— Nella determinazione dell'**acconto Irap** relativo all'anno 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le nuove disposizioni. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1.01.2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata **applicando le nuove disposizioni** senza tenere conto delle limitazioni previste.

CESSIONI IMMOBILIARI A PERSONE FISICHE cc. 309-310

— È possibile fare riferimento al valore catastale dell'immobile, quale base imponibile ai fini dell'imposta di registro, per le compravendite di immobili nei confronti di persone fisiche (in precedenza: per le sole cessioni fra persone fisiche).

— Resta fermo il potere di procedere all'accertamento ai fini delle imposte dirette.

— È esclusa, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili, la tassazione forfetaria con imposta sostitutiva del 20% ai fini Irpef.

ONERI DETRAIBILI PER AFFITTI UNIVERSITARI FUORI SEDE c. 319

— Prevista una detrazione del 19% per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n. 431/1998, corrisposti dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari site nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 €.

DETRAZIONE 19% PER ISCRIZIONE DEI RAGAZZI AD IMPIANTI SPORTIVI c. 319

— Prevista una detrazione del 19% per le spese, per un importo non superiore a 210 €, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti ad apposite caratteristiche e le attività sportive.

ONERI DETRAIBILI PER ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI c. 319

— Sono oneri detraibili le spese, per un importo non superiore a 2.100 €, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 €.

FRINGE BENEFIT PER AUTOVETTURE AZIENDALI c. 324

— In caso di utilizzo di autovetture aziendali da parte del dipendente l'aumento della quota imponibile che costituisce reddito, dal 30% al 50%, non ha effetto retroattivo per il periodo d'imposta 2006, ma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 3.10.2006.

IMMOBILI DEI PROFESSIONISTI E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO cc. 334-335

— Previste numerose novità in tema di determinazione del reddito dei professionisti. In particolare, le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o il risarcimento per la perdita dei beni.

— Per i **beni strumentali** per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a € 516,4.

— La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla **metà del periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente e comunque con un **minimo di 8 anni e un massimo di 15 se lo stesso ha per oggetto beni immobili**. Per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali si applica la norma sull'**indeducibilità del costo del terreno**.

— Per le **autovetture**, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa se la durata del contratto non è inferiore al **periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente stabilito per legge. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano.

— Le spese relative all'**ammmodernamento**, alla **ristrutturazione e alla manutenzione di immobili** utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi.

— Per gli **immobili utilizzati promiscuamente**, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili, nonché quelle relative all'ammmodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

— Le disposizioni in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo **dal 1.01.2007 al 31.12.2009** e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono **ridotti a 1/3**.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI cc. 344-349

— Per le spese documentate, sostenute **entro il 31.12.2007**, relative ad interventi di **riqualificazione energetica**, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori dell'allegato C, n. 1), tabella 1, annesso al D.Lgs. n. 192/05, spetta una detrazione d'imposta pari al **55%**, fino a un valore massimo della detrazione di **100.000 €**, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.

— Per le spese documentate, sostenute **entro il 31.12.2007**, relative ad **interventi** riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, e all'installazione di **pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione d'imposta pari al **55%**, fino a un valore massimo della detrazione di **60.000 €**, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m² K, della Tabella 3 allegata alla legge Finanziaria 2007.

— Per le spese sostenute **entro il 31.12.07** per interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione d'imposta pari al **55%**, fino a un valore massimo di detrazione di **30.000 €** da ripartire in 3 quote annue di pari importo.

— La detrazione fiscale è concessa a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a. rispondenza dell'intervento ai previsti **requisiti deve essere asseverata** da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b. acquisire la certificazione energetica dell'edificio (cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 192/05, qualora introdotta dalla Regione o dal Comune, ovvero, negli altri casi, un attestato di "qualificazione energetica" predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, in cui sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione). L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

— Con D.M. Economia e Finanze, da adottare entro il 28.02.2007, sono dettate le relative disposizioni attuative.

DETRAZIONE 36% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO cc. 387-388

— Sono prorogate per l'anno **2007**, per il 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 € per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a. agli interventi di recupero, per le spese sostenute dal 1.01.2007 al 31.12. 2007;

b. alle prestazioni di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, fatturate dal 1.01.2007.

— Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della relativa **manodopera** sia evidenziato in fattura.

DETRAZIONE PER FREQUENZA DI ASILI NIDO c. 400

— Anche per il periodo di imposta **2006**, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente superiore a € 632 annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

DEDUZIONE COSTI TELEFONO FISSO E CELLULARI ALL'80% cc. 401-403

— Eliminando la distinzione fra costi dei telefoni fissi e dei cellulari, si prevede ora che le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono deducibili nella misura dell'80%.

— La percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

— Analoga disposizione ha effetto sia per le imprese che per i professionisti.

— Le novità si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle nuove disposizioni.

DEDUCIBILITÀ DEL TFR NON TRATTENUTO IN AZIENDA c. 764

— Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al **4%** dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.

— Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al **Fondo di garanzia** previsto dall'art. 2 della L. n. 297/1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile.

— Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una **riduzione del costo del lavoro**, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito.

IMPOSTE SUI REDDITI PER SOCIETÀ AGRICOLE cc. 1093-1094 e 1096

— Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, possono optare per l'imposizione dei redditi in via **forfetaria** ai sensi dell'art. 32 Tuir.

— Sono imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

— Soppressa la definizione che identificava quale "giovane imprenditore agricolo" il soggetto con meno di 40 anni di età.

Iva

GIOCHI E SCOMMESSE c. 35

Diviene indetraibile l'IVA sulle operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7) del D.P.R. 633/1972 (giochi e scommesse quali: lotto, lotterie e scommesse) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.

REVERSE CHARGE cc. 44-45

— In ambito IVA il regime del reverse charge si applica anche alle seguenti operazioni:

a. **prestazioni di servizi**, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore **edile** da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

b. cessioni di apparecchiature **terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre** di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative cui l'art. 21 della tariffa annessa al DPR 641/72, nonché dei loro componenti e accessori;

c. cessioni di **personal computer** e dei loro componenti ed accessori;

d. cessioni di **materiali e prodotti lapidei**, direttamente provenienti da cave e miniere;

— Per i settori diversi dall'edilizia, le disposizioni si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di **autorizzazione** della misura ai sensi della **normativa comunitaria**.

DETRAZIONE IVA PER ALIMENTI E BEVANDE IN CONVEGNI E CONGRESSI cc. 304-305

— È ammessa in detrazione l'IVA relativa alla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a congressi e iniziative similari, nei giorni di svolgimento degli stessi. Limitatamente al 2007, la detrazione è ridotta al 50%.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI cc. 327-328

— La trasmissione telematica dei corrispettivi decorrerà dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 1.06.2008.

— Gli apparecchi misuratori immessi sul mercato a decorrere dal 1.01.2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 102, c. 5 del Tuir. Gli apparecchi misuratori in oggetto non sono soggetti alla verifica periodica. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino **non avente valenza fiscale**, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento.

NUMERO DI PARTITA IVA PER ELENCO CLIENTI-FORNITORI c. 337

— Fino al 31.12.2006 le comunicazioni si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti. Analoga precisazione era già stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'elenco clienti 2006.

Accertamento

REGISTRAZIONE ATTI DELLE AGENZIE IMMOBILIARI cc. 46-47

— Gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo sono obbligati a chiedere la registrazione delle *scritture private non autenticate* di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari, e sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta.

— Modificato anche il sistema sanzionatorio, da applicare in caso di esercizio abusivo dell'attività di mediazione: è previsto il pagamento di un importo compreso tra € 7.500 e € 15.000.

INDICAZIONE DEL MEDIATORE NEGLI ATTI IMMOBILIARI cc. 48-49

— All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, **ciascuna delle parti** ha l'obbligo di dichiarare:

- a. se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
- b. il codice fiscale o la partita IVA;
- c. il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;
- d. l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

— In caso di assenza dell'iscrizione a ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 € e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore. Le disposizioni di cui al c. 22 dell'art. 35 del D.L. 223/2006, nel testo vigente prima dell'1.01.2007, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a **decorrere dal 4.07.2006**.

DATI DOGANALI, REGIONI ED ENTI LOCALI cc. 53-55

— Entro il 31.01 d'ogni anno sono trasmessi ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate l'anno precedente.

ESITI DELLE LIQUIDAZIONI DELLE DICHIARAZIONI c. 62

— A partire dalle dichiarazioni presentate dal 01.01.2006, la comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni avviene **in via telematica direttamente agli intermediari**, nonostante la diversa previsione delle istruzioni di Unico 2006 e la relativa richiesta da parte del cliente.

— L'Agenzia delle Entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo di comunicazione telematica all'intermediario, solo qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività. Il termine di pagamento per evitare l'iscrizione a ruolo decorre dal 60° giorno successivo a quello di trasmissione dell'invio telematico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica.

CONIUGE BENEFICIARIO DELL'ASSEGNO PERIODICO IN DICHIARAZIONE c. 63

Le persone fisiche che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'art. 10, c. 1, lett. c) Tuir devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

RIMBORSO DI SPESE SANITARIE c. 64

— Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui all'art. 15, c. 1, lett. c) Tuir, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati che non hanno concorso alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

RISCOSSIONE DEI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI c. 69

— Posticipate di un anno le date a decorrere dalle quali sono ridotti gli importi previsti per l'applicazione delle nuove disposizioni del D.L. 223/2006, in base alle quali i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifico ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a:

- 1.000 €, dal 12.08.2006 al 30.06.2008 (e non più fino al 30.06.2007);
- 500 €, dal 1.07.2008 e fino al 30.06.2009 (non più dal 1.07.2007 al 30.06.2008);
- 100 €, dal 1.07.2009 (non più dal 1.07.2008).

— Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati.

INCROCIO FRA DATI IMMOBILIARI E TASSA RIFIUTI cc. 106-108

I soggetti che gestiscono anche in concessione il servizio di smaltimento rifiuti urbani comunicano ogni anno telematicamente all'Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicano le specifiche sanzioni tributarie.

VALORE NORMALE DEI FABBRICATI c. 307

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per determinare il valore normale dei fabbricati ai fini dell'IVA, delle imposte dirette e dell'imposta di registro.

5 PER MILLE cc. 1234-1237

— Per l'anno **2007**, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di Irpef, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a. sostegno di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale e di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e associazioni riconosciute operanti nei settori cui l'art. 10, c.1, lett. a) D.Lgs. n. 460/97;
- b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

— Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme.

Imposte e tasse diverse

SUCCESSIONI E DONAZIONI cc. 77-79

— I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni sono soggetti ad un'imposta pari al 6% se devoluti a favore dei **fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 €**.

— Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona **portatrice di handicap** riconosciuto grave, ai sensi della L. 104/1992, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che **supera l'ammontare di 1.500.000 €**.

— I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del codice civile, a favore dei **discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni** non sono soggetti all'imposta.

— In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) Tuir, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, c. 1 del codice civile, a condizione che gli aventi causa **proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni** dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa del 30% e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

— Resta ferma l'esclusione dell'**avviamento** nella determinazione della base imponibile delle aziende, azioni e quote sociali.

— La **dichiarazione di successione** deve essere presentata entro **12 mesi (prima 6)** dalla data di apertura della successione.

— Le nuove disposizioni si applicano alle successioni aperte dal 3.10.2006 e agli atti pubblici, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1.01.2007.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO c. 80

— L'imposta di bollo si corrisponde:

- a. mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito **contrassegno**;
- b. **in modo virtuale**, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

— Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad € 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad € 0,05 o superiori ad € 0,05.

— In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di € 1,00 ad eccezione di cambiali e vaglia cambiari per cui di € 0,50.

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO cc. 81-86

— In relazione agli apparecchi relativi al gioco lecito è specificato, fra l'altro, che i terzi incaricati della raccolta sono responsabili solidali con i concessionari di rete riguardo al versamento del prelievo erariale unico.

— Il PREU è dovuto **anche** per gli apparecchi privi di nulla osta o provvisti di nulla osta il cui esercizio sia qualificato illecito.

ICI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI cc. 101-105

— **Dall'anno 2008**, nella dichiarazione dei redditi, per ciascun fabbricato, è specificato:

- a. l'indirizzo, il codice del Comune, foglio, sezione, particella e subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;
- b. l'importo dell'Ici pagata nell'anno precedente.

— Nelle dichiarazioni dei redditi presentate **nell'anno 2007**, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'Ici dovuta per l'anno precedente. In sede di controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili **relativo a ciascun fabbricato**, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai Comuni competenti. I Comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del *Territorio*, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti in materia di Ici, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

IMPOSTA COMUNALE DI “SCOPO” cc. 145-151

— Dal 1.1.2007 i Comuni possono deliberare, con apposito regolamento, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la **realizzazione di opere pubbliche individuate** nello stesso regolamento che determina:

- a. l'opera pubblica da realizzare;
- b. l'ammontare della spesa da finanziare;
- c. l'aliquota d'imposta;
- d. esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di categorie di soggetti con particolari situazioni sociali o reddituali;
- e. le modalità di versamento degli importi dovuti.

— L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di 5 anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'Ici un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di Ici. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

- a. opere per il trasporto pubblico urbano;
- b. opere varie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c. opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d. opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e. opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
- f. opere di restauro;
- g. opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
- h. opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i. opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

— Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30% dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i 2 anni successivi.

ALIQUEUTE ICI c. 156

Dal 1.01.2007 le aliquote Ici sono stabilite, anziché dalla Giunta comunale, dal Consiglio comunale.

TRIBUTI LOCALI cc. 161-171

— Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il **31.12 del 5° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

— Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

— Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il **31.12 del 3° anno successivo** a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di **5 anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. La misura annua degli *interessi* è determinata, *da ciascun ente impositore*, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

— Gli enti locali:

- a) disciplinano il modo con cui i contribuenti compensano le somme a credito con quelle dovute per i tributi locali;
- b) stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;
- c) deliberano le tariffe e aliquote dei tributi competenti entro la data fissata per la delibera del bilancio di previsione.

— Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01.01 dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

— Le **novità** si applicano **anche ai rapporti pendenti all'1.01.2007**.

DISCIPLINA ICI cc. 173-175

- Sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina dell'Ici:
- abrogazione della modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla **rendita presunta**;
 - deve intendersi, quale **abitazione principale**, quella in cui è posta la **residenza anagrafica**, salvo prova contraria;
 - il Comune può procedere alla **riscossione coattiva** delle somme decorsi 60 giorni dal mancato pagamento di importi risultanti da atti impositivi (in precedenza: 90 giorni);
 - sono soppresse le norme incompatibili, in conseguenza delle novità in materia di accertamento, rimborsi ed interessi;
 - reinserito l'obbligo di presentazione della dichiarazione per i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano ricavabili dall'interscambio dei dati catastali con l'Agenzia del Territorio.

TASSA RIFIUTI cc. 183-184

— La superficie minima, che non può essere inferiore all'80% della superficie catastale, trova applicazione sia per la tassa sia per la tariffa rifiuti. Saranno effettuati controlli con la banca dati catastale e, se questa non contiene i dati necessari, saranno richiesti ai contribuenti.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ c. 311

— Con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 31.03.2007 possono essere individuate le attività per le quali l'imposta di pubblicità è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

IMPOSTA SUI PREMI ASSICURATIVI E TASSE DI CIRCOLAZIONE cc. 320-323

— L'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motori e dei natanti (Rca) è estesa anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

— Relativamente alla tassa di circolazione, a decorrere dai pagamenti successivi al 1.01.2007, la tabella di cui all'art. 1, c. 2 del D.M. Finanze 27.12.1997 è sostituita dalla **tabella 2** annessa alla legge Finanziaria 2007.

AGGIORNAMENTO BANCA DATI CATASTALE c. 339

— In sede di prima applicazione, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del Territorio dall'AGEA. L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. L'Agenzia del Territorio, con apposito comunicato rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito Internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1.01.2006. In tale caso non sono dovute sanzioni.

— L'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al Catasto Terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della **ruralità** ai fini fiscali, nonché quelli che **non risultano dichiarati** al catasto. L'Agenzia del Territorio, con apposito comunicato, rende nota la disponibilità, per ciascun Comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito Internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, **con oneri a carico dell'interessato**, all'iscrizione in Catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere **dal 1.01 dell'anno successivo** alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1.01 dell'anno di pubblicazione del comunicato. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da adottare entro il 31.03.2007, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione di quanto sopra. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'art. 28 del R.D.L. n. 652/1939, convertito dalla Legge n. 1249/1939.

Agricoltura

ALiquota IRAP IN AGRICOLTURA c. 390

— Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi è prorogata l'applicazione dell'aliquota Irap ridotta pari all'**1,90%** anche per il **2006**, a prescindere dalla forma giuridica con cui esercitano la propria attività. Con decorrenza dal 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN AGRICOLTURA c. 1172

— Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di reato di cui all'art. 2 cc. 1 bis, 1-ter e 1-quater D.L. n. 463/1983, punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 €.

Diritto del lavoro

ASSEGNI FAMILIARI c. 11

— Sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con un genitore e con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, a decorrere dal 1.01.2007 secondo la **tabella 1** allegata. A decorrere dal 1.1.2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15%.

OBBLIGO SCOLASTICO E INIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA cc. 622-623

— A partire dall'anno scolastico 2007-2008 l'istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni. Di conseguenza, l'età per l'accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni.

AUMENTO ALIQUOTE INPS cc. 768-772

— Dal 1.01.2007 le aliquote contributive dei lavoratori **artigiani e commercianti** iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono stabilite in misura pari al **19,50%**. Dal 1.01.2008 le predette aliquote sono elevate al 20%. (prima 17,99 e 17,60).

— Dal 1.01.2007 l'aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti è **elevata dello 0,30%**, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33%.

— Dal 1.01.2007 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla **gestione separata**, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura pari al **23%**. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al **16%**. L'incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad 1/3 dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data dell'1.01.2007, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

CONTRIBUTI APPRENDISTI c. 773

— Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1.01.2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli **apprendisti** è complessivamente rideterminata nel **10%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

— Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 la predetta complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel 1° anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel 2° anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al 2°.

— Dal 1.01.2007 agli apprendisti sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di **malattia** secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con apposito decreto.

MALATTIA E MATERNITÀ PER PARASUBORDINATI cc. 788-791

— Dal 1.01.2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla **gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di **malattia** a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

— Ai lavoratori si applicano le disposizioni in materia di **fasce orarie** di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.

— Ai lavoratori che abbiano titolo all'indennità di **maternità** è corrisposto, per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1.01.2007, un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Tali disposizioni si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1.01.2007.

RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE cc. 910-911

- È esteso l'obbligo dell'applicazione delle misure di sicurezza anche in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda.
- Prevista la responsabilità in solido, per danni ai lavoratori non coperti da indennizzi Inail, a carico del committente e dell'appaltatore.
- Per appalti di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

PATTO DI SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI c. 1160

- Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori con più di 55 anni, è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

LOTTA AL SOMMERSO E BANCA DATI TELEMATICA cc. 1168-1170

- Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti che stipulano contratti per somministrazione di energia elettrica e servizi telefonici è esteso alle **Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI DI CONGRUITÀ CONTRIBUTIVA cc. 1173-1174

- Per promuovere la **regolarità contributiva** come requisito per la concessione di benefici e incentivi, entro il 30.06.2007 il Ministro del Lavoro procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, ad individuare degli indici di congruità e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio.
- Il decreto ministeriale individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la **qualità dei beni** prodotti e dei servizi offerti e la **quantità delle ore di lavoro** necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

BENEFICI E DURC cc. 1175 e 1176 e c. 754

- A decorrere dal 1.07.2007, i **benefici normativi e contributivi** previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Con decreto del Ministro del Lavoro saranno definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio dello stesso. In attesa dell'entrata in vigore di tale decreto, sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'**edilizia** e dell'**agricoltura**.
- Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi contributivi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

AUMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO cc. 1177-1178

- Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1.01.1999 sono **quintuplicati**.
- L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei **libri di matricola e di paga** sono punite con la sanzione amministrativa da € 4.000 ad € 12.000. Nei confronti di tali violazioni non è ammessa la procedura di diffida.

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE E DI VARIAZIONE cc. 1180-1184

- In caso di instaurazione del rapporto di lavoro **subordinato** e di lavoro **autonomo** in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di **socio lavoratore** di cooperativa e di **associato** in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio per l'Impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro **il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti**, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

- La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, data d'assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipo di contratto, qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
- Stessa procedura per i **tirocini di formazione e orientamento** e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
- In caso d'**urgenza connessa ad esigenze produttive**, la comunicazione può essere effettuata **entro 5 giorni** dalla instaurazione del rapporto di lavoro, fermo l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
- Fino all'effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'art. 4 bis, c. 7, D. Lgs. n. 181/2000 resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
- Le comunicazioni dei dati relative alle variazioni dei rapporti di lavoro subordinato devono riguardare anche:
 - il trasferimento del lavoratore;
 - il distacco del lavoratore;
 - la modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
 - il trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
- Quando diventerà operativo il modello unificato, le comunicazioni d'assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali saranno valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (per i lavoratori stranieri). È stata abrogata la disposizione che imponeva l'obbligo di notificare entro 48 ore all'autorità di Pubblica Sicurezza locale l'assunzione di un **lavoratore extracomunitario**.
- Per le comunicazioni, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei **servizi informatici** resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro.

REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO NERO cc. 1192-1201

- Per la regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro **non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria**, i datori di lavoro possono presentare alle sedi Inps, entro il **30.09.2007**, apposita istanza.
- L'istanza può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un **accordo aziendale** (o territoriale nel caso nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie), con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Nell'istanza sono indicate le generalità dei lavoratori che si intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque **non anteriori ai 5 anni precedenti** alla data di presentazione dell'istanza medesima.
- L'accordo sindacale, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di **lavoro subordinato** e promuove la sottoscrizione di **atti di conciliazione** individuale.
- La procedura è consentita anche ai datori di lavoro con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali **definitivi** relativi al pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative.
- In ogni caso l'accordo sindacale comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
- La concessione delle agevolazioni è condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un **periodo non inferiore a 24 mesi** dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa.
- **Costi e modalità di versamento**
 - Agli obblighi contributivi e assicurativi per i rapporti di lavoro oggetto di regolarizzazione si provvede versando i **2/3 del dovuto** alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti; il versamento deve avvenire:
 - a. all'atto dell'istanza per una somma pari ad 1/5 del totale dovuto;
 - b. per la parte restante, pagamento in 60 rate mensili di pari importo senza interessi.
 - I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico.
 - La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
 - Le agevolazioni contributive sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori regolarizzati.
- **Effetti**
 - Gli atti di conciliazione individuale producono l'effetto conciliativo cui gli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
 - Il versamento della somma dovuta comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi alla denuncia e versamento dei contributi e premi, compresi quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché in materia di sgravi degli oneri sociali.

- Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione, per un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali nuovi elementi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine di integrare la regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro.
- Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva, infatti, resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi.

STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI A PROGETTO cc. 1202-1210

— In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato, nonché di garantire il corretto utilizzo dei **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto**, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il **30.04.2007**, possono stipulare **accordi aziendali** ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative.

— Gli accordi sindacali promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono **atti di conciliazione** individuale conformi alla disciplina di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

— Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del Lavoro provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei 3 anni precedenti rispetto a quello di entrata in vigore all'1.01.2007.

— La validità degli atti di conciliazione è condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo, di una somma pari al **50%** della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

— I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad 1/3 del totale dovuto.

— Gli atti di conciliazione producono l'effetto di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma comporta l'**estinzione dei reati** previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e versamento dei contributi e premi, ivi compresi contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Per effetto degli atti di conciliazione, è **precluso ogni accertamento** di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni.

— L'accesso alla procedura è consentito anche ai datori di lavoro con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale include la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi; gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi previsti.

Agevolazioni

CONTRIBUTO PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI cc. 224-225

— In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore **dal 1.01.2007 al 31.12.2007**, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al **costo di demolizione**, e comunque nei limiti di **80 €** per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

— Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'**abbonamento al trasporto pubblico locale** nell'ambito del Comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità.

CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI cc. 226 e 229

— In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ a km., è concesso un contributo di € **800** per l'acquisto di detti autoveicoli nonché **l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche** per un periodo di 2 annualità, esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1.300 cc.

— Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche con nucleo familiare, certificato dallo stato di famiglia, sia formato da almeno 6 componenti, i quali non risultino intestatari di altro autoveicolo.

— Le disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3.10.2006 e **fino al 31.12.2007**; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31.03.2008.

CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOCARRI cc. 227 e 229

— Per favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di € **2.000** per ogni autocarro, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5".

— Il beneficio è concesso a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate e immatricolato come "euro 0" o "euro 1".

— Le disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3.10.2006 e **fino al 31.12.2007**; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31.03.2008.

CONTRIBUTO ACQUISTO DI AUTOCARRI O AUTOVETTURE NUOVI A GAS METANO O GPL cc. 228-229

— Per l'acquisto di autovetture e di autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad € **1.500**, incrementato di **ulteriori € 500** nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro.

— Tali agevolazioni sono cumulabili, se ne presentino le condizioni, con quelle per la sostituzione di autoveicoli o autocarri.

— Le disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3.10.2006 e **fino al 31.12.2009**, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31.03.2010.

PROCEDURA PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI SUI VEICOLI cc. 230-233

— Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo previsti dai cc. 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 in cui devono essere indicati i dati relativi all'operazione effettuata.:

— L'ente gestore del Pubblico Registro Automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

— I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione a decorrere dal momento in cui è richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109, c. 5 Tuir.

— Il **contributo non spetta** per l'acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività **dell'impresa**, mentre spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a un familiare convivente risultante dallo stato di famiglia.

— Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione ma avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI MOTOCICLI c. 236

— Dal 1.12.06 e **fino al 31.12.07**, per l'acquisto di **motociclo nuovo** categoria "euro 3" con contestuale sostituzione di uno della categoria "euro 0" da demolirsi, è concessa **l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per 5 anni**.

— Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di **80 €** per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

— I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31.03.2008. Per i motocicli acquistati dal 1.12.2006 al 31.12.2006, gli adempimenti previsti per usufruire dell'agevolazione possono essere effettuati entro il 31.01.2007.

TASSE AUTOMOBILISTICHE cc. 237-241

— Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le **nuove misure** della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli **per il trasporto promiscuo** immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4", non si applicano per i veicoli omologati per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno.

— La tassa è commisurata alla portata espressa in quintali (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, ad eccezione dei veicoli che, **pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentano codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con 4 o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180**, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori.

— Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 3.10.2006.

INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE cc. 271-279

— Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 01.01.2007 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2013, è attribuito un credito d'imposta.

— Per quanto riguarda tutte le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, l'intensità ammessa sarà del 30% ESL. La stessa percentuale sarà concessa alla Basilicata ma presumibilmente solo fino al 2010, mentre dal 2011 il massimale scenderà al 20%, a meno che nel frattempo la situazione economica della regione non risulti peggiorata. Nel caso di aiuti concessi alle PMI, sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie, con esclusione del settore dei trasporti.

— Si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- a. macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui sopra;
- b. programmi informatici;
- c. brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

— Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento **della stessa struttura produttiva**, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

— L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

— Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa **dichiarazione dei redditi**. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal **6° mese successivo** al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

— Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il 2° periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è **rideterminato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria la rideterminazione si applica anche se non è esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

— L'efficacia dell'agevolazione è subordinata **all'autorizzazione della Commissione Europea**.

CREDITO D'IMPOSTA PER CERTIFICAZIONE DI IMPRESE AGRICOLE cc. 289-290

— Per gli anni **2007, 2008 e 2009** alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE n. 510/2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d'imposta pari al **50% del totale delle spese sostenute** ai fini dell'ottenimento dei previsti **certificati** e delle relative **attestazioni di conformità**. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione.

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER cc. 296 -298

— Per il 2007, ai docenti delle scuole pubbliche d'ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali, ai fini dell'IRE, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 €, per l'acquisto di un solo **personal computer nuovo** di fabbrica.

— Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di €, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31.12.2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER IMMOBILI cc. 350-351

— Ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti comunali devono prevedere l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.

— Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31.12.2007 e termine entro i 3 anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori di cui l'allegato C, n. 1), tabella 1, annesso al D.Lgs. 192/05, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite, incluse le maggiori spese di progettazione.

INCENTIVI PER SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI c. 353

— Per le spese documentate, sostenute entro il **31.12.2007**, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, spetta una detrazione d'imposta pari al **20%** degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di **200 €** per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLE IMPRESE cc. 354-355

— Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel **settore del commercio** che effettuano **interventi di efficienza energetica** per l'illuminazione negli anni 2007 e 2008, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al **36% dei costi sostenuti** nei seguenti casi:

- sostituzione in ambienti interni di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica maggiore o uguale al 60%;
- sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiare in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%;
- sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80%, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
- azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

— Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il 2008 e il 2009 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle presenti agevolazioni.

BONUS PER ACQUISTO DI TELEVISORI DIGITALI cc. 357 e 361

— Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per il 2007, con il pagamento del canone di abbonamento RAI, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione d'imposta pari al **20% delle spese sostenute** entro il **31.12.2007** ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di **1.000 €**, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.

— Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'Irpef per il periodo d'imposta 2008 si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell'agevolazione.

— Entro il **28.02.2007**, con decreto del Ministro delle Comunicazioni, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione dell'agevolazione.

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOTORI ELETTRICI E VARIATORI DI VELOCITÀ cc. 358-360

— Per le spese documentate, sostenute entro il **31.12.2007**, per l'acquisto e l'installazione (o sostituzione di motori esistenti) di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW spetta una detrazione d'imposta pari al **20% degli importi** rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di **1.500 €** per motore, in un'unica rata.

— Per le spese documentate, sostenute entro il **31.12.2007**, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione d'imposta pari al **20% degli importi** rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di **1.500 €** per intervento, in un'unica rata.

— Entro il **28.02.2007**, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter), i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter), nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

AGEVOLAZIONI ALL'AUTOTRASPORTO cc. 396-397

— Le somme versate nel **2006** a titolo di **contributo al Servizio sanitario nazionale** sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati **dal 1.01.2007 al 31.12.2007**, fino alla concorrenza di **300 €** per ciascun veicolo.

— Sono prorogate al 2006 le disposizioni per cui la deduzione forfetaria per spese non documentate, cui l'art. 66 Tuir, spetta anche per i **trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa, nel limite del 35% dell'importo spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.

Varie

TICKET c. 796

— Dal 1.01.2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 €. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 €. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle Regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati.

MARCHI cc. 941-942

— E' reato l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.

Pubblica amministrazione

REVISORE UNICO NEI COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI c. 732

— Dal 1.01.2007, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (in precedenza: 5.000), la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

AMMINISTRATORI PUBBLICI c. 734

— Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi.
